

QUESITO N. 1:

In riferimento alla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, nella quale è espressamente indicato, a pag. 7, che per il raggiungimento del requisito in una classe e categoria è possibile prendere in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel Bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi. Vi chiediamo se, in riferimento alla gara in oggetto, per il raggiungimento del requisito di cui alle classi e categorie richieste è possibile prendere in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando?

RISPOSTA N. 1:

Si deve fare utile ed integrale riferimento a quanto contenuto nelle determinazioni dell'AVCP nn. 7/99 e 30/2002, con le quali viene precisato, per la classi e categorie di cui alla legge 143/49, il concetto di "opere affini" che deve essere impiegato nella valutazione dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto per servizi di ingegneria.

Nel caso di specie, pertanto deve ritenersi che;

- per quanto attiene alle opere di cui alla classe I: il requisito di qualificazione per la categoria c) potrà essere dimostrato anche allegando servizi relativi ad opere appartenenti alle categorie d) ed e); il requisito per la categoria f) potrà essere dimostrato anche allegando servizi relativi ad opere appartenenti alla categoria g);
- per quanto attiene infine alle opere di cui alla classe III, il requisito di qualificazione per le categorie previste dal bando (a), b) e c)) potrà essere dimostrato anche allegando servizi relativi ad opere appartenenti alla categoria con la collocazione più elevata in ordine alfabetico.

QUESITO N. 2:

Al punto 4) del bando (Requisiti tecnico-economici), viene richiesto: "avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori", mentre al punto 5) del bando (requisiti tecnico-professionale) viene richiesto: "avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni due servizi di livello definitivo-esecutivo e/o direzione lavori."

Vi chiediamo: per il punto 4) è confermato definitiva-esecutiva e direzione lavori oppure dobbiamo intendere definitivo-esecutivo e/o direzione lavori come al punto 5)?

RISPOSTA N. 2:

Con il punto 4) del bando di gara si intende verificare il possesso, da parte dei concorrenti, di un requisito di capacità tecnico-economica, e quindi meramente quantitativo (che difatti si riferisce ad importi di lavori corrispondenti alle classi e categorie indicate nel bando); il che rende di fatto superflua, per i detti fini, la circostanza che i concorrenti abbiano o meno eseguito, nel lavoro presentato, sia la progettazione che la direzione dei lavori, posta la sostanziale equivalenza tra le due prestazioni, a ben vedere chiaramente ribadita anche nel successivo punto 6) del bando di gara, recante i requisiti di natura tecnico-professionale. Pertanto il punto 4) del bando deve essere senz'altro interpretato nel senso di ammettere servizi di progettazione definitiva-esecutiva e/o di direzione lavori.

ULTERIORE SPECIFICAZIONE AL QUESITO N. 2:

Con riferimento ad ulteriori quesiti pervenuti, si ritiene che, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico/economici e tecnico/professionali, i servizi di cui ai punti 4) e 5) del disciplinare di gara debbano essere intesi come "progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione, misura e contabilità".

QUESITO N. 3:

Nel modello n. 1 si chiede l'ELEZIONE DEL DOMICILIO, Vi chiediamo dobbiamo riportare, prime della PEC e della E-MAIL, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico di un proprio fiduciario domiciliato nel Comune di Sassari, oppure tutte queste informazioni vanno inserite nel Modello n. 3 (dopo INOLTRE)?

RISPOSTA N. 3:

Si precisa che nel modello 1 deve essere riportato il domicilio eletto per le comunicazioni relativa alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 79 c. *quinquies* Cod.Contr.. Nel modello 3 deve invece essere assunto l'impegno, se aggiudicatario, di eleggere domicilio in Sassari, ove verranno inviate le comunicazioni inerenti al servizio. Il secondo riguarda quindi un attuale impegno che diverrà obbligo in sede di esecuzione per l'affidatario e che pertanto assumerà, a differenza del primo, contorni e contenuti dettagliati solo dopo l'aggiudicazione;

QUESITO N. 4:

Nel modello n. 3 al punto 3) si chiede di riportare uno specchio suddiviso in tre colonne riportanti:

Per quanto riguarda i servizi espletati in compartecipazione con altri soggetti, indica:

Tipologia del soggetto collettivo all'interno del quale si è prestata la propria opera	Ruolo rivestito all'interno del soggetto collettivo	Misura percentuale in cui il servizio stesso può essere attribuito
--	---	--

Vi chiediamo: se non ci sono servizi espletati in compartecipazione con altri soggetti la tabella di cui sopra deve essere omessa e limitarci a dichiarare solamente:

“ di essere in possesso di un fatturato globale per servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 espletati nei migliori cinque esercizi tra il 2001 e il 2010 non inferiore a € 2.370.983,60”?

RISPOSTA N. 4:

Si conferma che la tabella di cui al Modello 3 punto 3) deve essere compilata soltanto in caso di servizi espletati in compartecipazione con altri soggetti;

QUESITO N. 5:

Nel modello n. 3 al punto 4) si chiede di riportare uno specchio suddiviso in 6 colonne riportanti:

IN CASO DI ATI

CLASSE CATEGORIA	E	OPERATORE	IMPORTO	OPERATORE	IMPORTO
---------------------	---	-----------	---------	-----------	---------

Vi chiediamo:

Cosa si intende per operatore?

Ed inoltre perchè sono ripetuti due volte l'importo, l'operatore, la classe e categoria?

Ed inoltre perchè la tabella è preceduta da “IN CASO DI ATI”?

Si intende forse le prime tre colonne per il capogruppo e le altre tre colonne per il mandante?

Quindi si intende forse un riepilogo delle classi e categorie della capogruppo e del mandante oppure bisogna elencare tutti i servizi sia per il capogruppo che per il mandante?

RISPOSTA N. 5:

Si precisa che la tabella di cui al Modello 3 punto 4) deve essere compilata soltanto nelle ipotesi di servizi espletati in compartecipazioni con altri soggetti e quindi non computabili al 100% al soggetto dichiarante. La tabella può essere adattata in relazione al contenuto delle dichiarazioni da rendere, tenendo presente che, nella stessa, dovrà essere indicato quanto prescritto dal disciplinare di gara nella parte relativa ai requisiti di carattere speciale al punto

6) *requisiti tecnico-organizzativi*, ossia: la tipologia del soggetto collettivo all'interno del quale si è prestata la propria opera, il ruolo rivestito all'interno del soggetto collettivo medesimo e la misura percentuale in cui il servizio stesso può essere attribuito al concorrente.

QUESITO N. 6:

In riferimento ai requisiti tecnico - organizzativi richiesti nel disciplinare di gara nell'articolo 2 al punto 6 modificato con la rettifica del bando del 18/02/2011, si chiede di chiarire se al fine di soddisfare le otto unità, si possono conteggiare professionisti non iscritti all'ordine professionale, ma in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ed un socio della società di ingegneria indicata sopra, in possesso di diploma di Ragioniera.

RISPOSTA N. 6:

E' necessario premettere che, da ragionevole interpretazione delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, con la locuzione "personale tecnico" si debbano intendere, solo ed esclusivamente, soggetti in possesso di professionalità attinenti al servizio da svolgere, Pertanto, solo questi ultimi potranno essere utilmente conteggiati ai fini del raggiungimento della dotazione organica annuale minima prevista dal bando di gara.

Svolta tale premessa, i quesiti posti possono essere risolti come in appresso:

- per quanto attiene ai soggetti non iscritti all'ordine professionale (il quesito peraltro non specifica di quale ordine si tratti), essi potranno essere conteggiati, purché abilitati all'esercizio di una professione che si presume essere ingegnere, architetto o agronomo, considerato che per geometri, periti, edili ed affini si sarebbe dovuto parlare più propriamente di iscrizione a collegio professionale; tuttavia, anche in quest'ultimo caso, i soggetti abilitati ma non iscritti potranno essere utilmente conteggiati;
- per quanto attiene invece al socio in possesso del diploma di ragioniere, e quindi di una qualifica professionale non attinente al servizio da svolgere, egli, per le considerazioni sopra svolte, non potrà evidentemente essere conteggiato nella dotazione minima di personale.